



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il decreto dirigenziale n. 20923, in data 2 marzo 2007, con il quale è stata confermata la validità dell'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512", ad eccezione del componente opzionale flash, e la stessa è stata estesa alla versione con fotocamera speciale analogica FT1 S7 in luogo della fotocamera originale;

VISTO il decreto dirigenziale n. 103683, in data 30 dicembre 2010, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato "Velomatic 512", ad una versione denominata "Velomatic 512D" con una fotocamera digitale denominata "FT1D" in sostituzione di quella analogica;

VISTO il decreto dirigenziale n. 5913, in data 17 dicembre 2014, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato "Velomatic 512D", ad una versione che si



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

caratterizza per l'adozione di una nuova fotocamera digitale FT1D in sostituzione della precedente, per gli aggiornamenti del p.c. e del software dedicato all'interfaccia utente;

VISTO il decreto dirigenziale n. 54, in data 8 marzo 2021, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato “Velomatic 512D”, ad una versione che si caratterizza per l'adozione di un nuovo dispositivo fotografico digitale FT1D+, in sostituzione del precedente FT1D, avente un sistema di ripresa con sensore CMOS in luogo del precedente sensore CCD e un'unità di controllo e memorizzazione con PC integrato FTPCV4 in sostituzione del precedente HP-10E002SL, e per l'aggiornamento del software dedicato all'interfaccia utente.

VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.M. n. 105, in data 11 aprile 2024, che disciplina le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA la nota del 7 novembre 2025 della società Eltraff s.r.l., con sede in via T. Tasso, 46-Concorezzo (MI), acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 24637 del 17 novembre 2025, con la quale si chiede conferma di approvazione del dispositivo denominato “Velomatic 512D”, e successive estensioni, ai sensi del D. M. del 13 giugno 2017, n. 282;

VISTA l'ulteriore documentazione tecnica trasmessa, da ultimo con nota del 3 febbraio 2026 della società Eltraff s.r.l., acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 3544 del 4 febbraio 2026, con la quale è stato depositato il “Manuale d'uso e manutenzione” (512-MU06-02 del 22 marzo 2022), ed integrata con il deposito del prototipo in data 21 gennaio 2026;

CONSIDERATO che la società proponente ha documentato che il dispositivo “Velomatic 512D” ha fornito indicazioni conformi a quanto prescritto dal D.M. del 13 giugno 2017, n. 282;

D E C R E T A



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Articolo 1 *(Conferma di approvazione)*

1. Il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2010, n. 103683, con relativi decreti di estensione elencati in premessa, è confermato con riferimento al rispetto delle disposizioni previste dal D.M. del 13 giugno 2017, n. 282.

Articolo 2 *(Produzione e commercializzazione)*

1. I dispositivi “Velomatic 512D”, che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente conferma di approvazione, dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 21 gennaio 2026 e alla documentazione tecnica depositata.
2. I dispositivi “Velomatic 512D” dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale d’uso e manutenzione” (512-MU06-02 del 22 marzo 2022), che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. I dispositivi “Velomatic 512D”, che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente conferma di approvazione, dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 103683 in data 30 dicembre 2010, del decreto n. 5913 in data 17 dicembre 2014, del decreto n. 54 dell’8 marzo 2021 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
4. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo “Velomatic 512D” in qualsiasi suo componente oggetto della presente conferma di approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
5. La commercializzazione dei dispositivi “Velomatic 512D”, effettuata a decorrere dal 22 marzo 2022, è considerata valida anche qualora accompagnata dal “Manuale d’uso e manutenzione” (512-MU06-02 del 22 marzo 2022), in luogo del “Manuale d’uso e manutenzione” (codifica 512-MU, versione 06, revisione 01 del 15 settembre 2020) originariamente previsto, purché conforme alla copia acquisita agli atti in data 4 febbraio 2026.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Fausto Fedele

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Valentino Iurato)